



COMUNE DI OCRE

(Provincia dell'Aquila)

Cap. 67040
C.F. 80002850669
P.I. 00212170666

Tel. 0862 751413
Fax. 0862 751722
e-mail Comune: info@comunediocre.it

e-mail Segreteria: segreteria@comunediocre.it

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI E DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 11/11/2008

Art. 1 Oggetto, Finalità e Definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di incarichi professionali esterni e di collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co.), nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per “collaborazioni coordinate e continuative” (Co.co.co.) i rapporti di collaborazione esterna per l’acquisizione (anche) di competenze medio-basse che si concretizzano in una prestazione d’opera continuativa e soggetta a poteri di coordinamento, comunque non a carattere subordinato (art. 409 Cpc; art. 36 D.lgs. 165/2001);

b) per “incarichi professionali esterni” i contratti d’opera per l’acquisizione di elevate competenze, anche a prescindere dall’iscrizione in appositi albi professionali, intesi come rapporti di lavoro autonomo con soggetti esterni all’Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente (art. 2222 e seguenti Cc; art. 7, comma 6, D.lgs. 165/2001; normative di settore);

3. Il presente regolamento disciplina anche la procedura per l’affidamento delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, di competenza del Sindaco (art. 110, comma 6, TUEL).

Art. 2 Riferimenti generali

1. Il presente Regolamento disciplina profili di organizzazione dell’Ente Locale, con

riferimento alle risorse umane, in relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, della Legge n. 131/2003;

2. Parte delle disposizioni del presente regolamento sono definite con riferimento e/o a completamento dell'art. 59 dello Statuto, in materia di organizzazione e di risorse umane e del Capo VII del "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e delle modalità di assunzione agli impieghi" inerente le Collaborazioni esterne.

Art. 3 Presupposti per l'attivazione delle collaborazioni esterne

1. L'Amministrazione conferisce incarichi esterni per acquisire prestazioni professionali qualificate, con riferimento a un periodo determinato, in relazione alla realizzazione di programmi o progetti, solo qualora non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane già disponibili;

2. In particolare, durante la fase istruttoria, bisogna accertare, la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) la rispondenza dell'incarico agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione conferente;

b) l'impossibilità dell'Amministrazione conferente di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico, requisito da verificare attraverso una reale ricognizione sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo;

c) la specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico (in particolare: durata, luogo, oggetto e compenso);

d) la temporaneità dell'incarico;

e) la proporzione tra i compensi erogati all'incaricato e utilità conseguite dall'Amministrazione;

f) la provata competenza del soggetto incaricato, per la scelta del quale occorre attenersi a criteri trasparenti.

Art. 4 Procedura per la selezione dei collaboratori esterni

1. L'Amministrazione individua i collaboratori ai quali intende conferire incarichi professionali esterni nonché in forma di collaborazione coordinata e continuativa sulla base di idoneo curriculum da valutare con riferimento a criteri di competenza professionale:

a) Titoli posseduti;

b) esperienze di lavoro inerenti le attività afferenti ai progetti o ai programmi da realizzare;

2. Qualora l'importo netto della prestazione sia superiore alla soglia di € 20.000,00, l'affidamento deve essere preceduto dalla pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio per almeno 15 giorni; i criteri di cui al comma 1 sono evidenziati sull'avviso, con eventuale predeterminazione dei punteggi. Resta ferma la possibilità per il Responsabile del procedimento di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e della entità del contatto;

3. In ogni caso l'individuazione del collaboratore avviene con determina a firma del Responsabile del servizio, sulla base dei criteri di cui al comma 1, ferma restando la fiduciarità e quindi l'ampia discrezionalità della nomina;

4. Si rinvia alle normative che stabiliscono modalità diverse per gli incarichi di importo superiore e/o per gli incarichi settoriali (ad es. in materia di progettazione di lavori pubblici).

Art. 5 Formalizzazione dei rapporti di collaborazione esterna

1. Gli incarichi professionali esterni nonché in forma di collaborazione coordinata e continuativa sono formalizzati con apposito contratto di prestazione d'opera, stipulato ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, in forma scritta;

2. L'Amministrazione ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

Art. 6 Contenuti essenziali dei contratti.

1. I contratti di cui al presente regolamento sono definiti con i seguenti contenuti essenziali:

- a) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
- b) la correlazione tra le attività/prestazioni e il progetto o programma da realizzare;
- c) i tempi previsti e le eventuali penalità;
- d) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione dell'attività;
- e) i profili inerenti la proprietà dei risultati;
- f) i profili economici;

2. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte del committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione. L'esclusione esplicita di tali elementi deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola;

3. Nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono inserite inoltre specifiche clausole inerenti l'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Art. 7 Controlli e verifiche funzionali.

1. L'Amministrazione provvede a verificare periodicamente la funzionalità delle attività prestate dai collaboratori esterni in relazione all'attuazione dei progetti e dei programmi per i quali agli stessi sono stati conferiti incarichi.
2. Si applicano i vincoli procedurali e finanziari previsti dalla legge in materia di collaborazioni esterne, con particolare riferimento agli incarichi di consulenza.

Art. 8 Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative nonché di incarichi professionali.
3. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.